



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

**In Nome del Popolo Italiano**

il giudice

dott.ssa Linda Pattonelli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 4181/2014 tra le parti:

**AGRICOLA CASANUOVA DELLE CERBAIE SRL**, in persona del LRPT (CF 01045470521),

- difesa: avv. MICHELE LUCIANO ROSSETTI (RSSMHL62T13C744T)  
avv. ILARIA NAPOLITANO (NPLLRI76B60H501M) VIA LUDOVISI 16 00196 ROMA; ANDREA ZAPPALA' (ZPPNDR67R15H501M) VIA LUDOVISI 16 00187 ROMA;
- domicilio: VIA DELLA CERNAIA 31 50129 FIRENZE presso avv. MICHELE LUCIANO ROSSETTI

**ATTRICE**

- BANCA CR FIRENZE SPA**, in persona del LRPT (CF 04385190485),
- difesa: avv. CESARE DE FABRITIIS (DFBCSR43M01E507D)  
avv. JACOPO DE FABRITIIS (DFBJCP72T01D612U) VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE;
- domicilio: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 50129 FIRENZE presso avv. CESARE DE FABRITIIS

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)



Decisa a Firenze in data 06/05/2020 sulle seguenti conclusioni:

**CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:**

*“La Società Agricola Casanuova delle Cerbaie S.r.l. (qui di seguito anche “CDC”) si riporta a tutto quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. che di seguito si trascrivono:*

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa respinta, per i motivi di cui sopra in fatto e in diritto,  
in via pregiudiziale*

*accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità della clausola arbitrale di cui all'art. 10 del Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004;*

*in via principale*

*accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità o comunque annullare il Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004 e, per l'effetto,*

*- accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di interest rate swap del tipo plain vanilla amortising, per l'importo di € 1.973.252,00, con partenza 30.9.2006 e scadenza 30.9.2023, stipulata il 23.4.2004, l'operazione di interest rate swap del tipo spread up con KO “bullet”, per l'importo di €*

*1.900.000,00, “OPERAZIONE A COPERTURA DI PRECEDENTE DERIVATO”, con partenza 27.4.2004 e scadenza 31.12.2009, stipulata il 23.4.2004, e dell'operazione di interest rate swap del tipo spread up con KO “amortising”, per l'importo di € 1.973.252,00 con partenza 31.3.2005 e scadenza 30.3.2012, stipulata il 9.2.2005, poste in essere in attuazione del Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004;*

*- condannare la Banca CR Firenze S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire alla Società Agricola Casanuova delle Cerbaie S.r.l. tutte le perdite subite in esecuzione del Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004, e delle operazioni di attuazione dello stesso, oltre a cancellare il debito esistente, e a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno subito, la somma risultante dalla differenza tra gli importi accreditati dalla Banca alla CDC a titolo di “differenziale su tassi di interesse derivati” e quelli, viceversa, addebitati alla CDC alla data di definizione del presente giudizio, somma che oggi ammonta ad € 685.460,15, ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi nella misura massima applicata da Banca CR Firenze S.p.A. alla Società Agricola Casanuova delle Cerbaie S.r.l. per scoperto di conto corrente durante la vigenza del Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004, o, in subordine, nella misura legale e rivalutazione monetaria, a partire dalla data di ciascun singolo pagamento;*

*in via subordinata*

*accertare e dichiarare l'inadempimento di Banca CR Firenze S.p.A. in relazione al Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004, e alle operazioni di attuazione dello stesso, per violazione delle norme di cui agli artt. 21 del TUIF e/o 28 e/o 29 del RI, e per l'effetto*

*- dichiarare risolto, per fatto e colpa di Banca CR Firenze S.p.A., il Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004 e*



- condannare Banca CR Firenze S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire alla Società Agricola Casanuova delle Cerbaie S.r.l. il danno subito e subendo in conseguenza della stipulazione del contratto stesso pari alla somma risultante dalla differenza tra gli importi accreditati dalla Banca alla CDC a titolo di "differenziale su tassi di interesse derivati" e quelli, viceversa, addebitati alla CDC alla data di definizione del presente giudizio, somma che oggi ammonta ad € 685.460,15, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi nella misura massima applicata da Banca CR Firenze S.p.A. alla Società Agricola Casanuova delle Cerbaie S.r.l. per scoperto di conto corrente durante la vigenza del Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004, o, in subordine, nella misura legale e rivalutazione monetaria, a partire dalla data di ciascun singolo pagamento;

in ogni caso

accertare e dichiarare che la Società Agricola Casanuova delle Cerbaie S.r.l. non deve corrispondere alcun ulteriore importo a Banca CR Firenze S.p.A. in virtù del Contratto Quadro per operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli del 23.4.2004 e delle operazioni di attuazione dello stesso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento".

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

"in via pregiudiziale e preliminare:

- dichiarare con ogni miglior formula il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza in favore di quella arbitrale, ai sensi dell'art. 10 del contratto quadro del 23.04.2004, con conseguente inammissibilità di tutte le avverse domande; In via principale:

nel rito:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità del contenuto della terza memoria avversaria così come eccepito all'udienza del 19.03.2019;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle produzioni effettuate unitamente alla seconda memoria avversaria;

- accertare e dichiarare la tardività ed inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni formulate da controparte nella conclusa fase sommaria e nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. sulle quali si dichiara di non accettare contraddittorio;

- accertare e dichiarare la tardività delle produzioni ex adverso effettuate all'udienza del 30.09.2016;

- accertare e dichiarare l'inammissibilità della memoria ex adverso depositata in data 28.12.2016, in quanto non autorizzata, e per l'effetto disporre che venga espunta dal fascicolo;

nel merito: respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltretché inammissibili nonché prescritte.

in via subordinata e riconvenzionale: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ferma l'eccepita prescrizione e ferma l'inaccogliabilità e/o infondatezza delle avverse domande ove abbiano ad oggetto pagamenti non provati e/o differenziali addebitati su conto ancora aperto e/o scoperto e/o con saldo negativo:

1) quanto alle domande di nullità, annullamento, risoluzione e/o di declaratoria di inefficacia in genere: condannare la società Agricola Casanuova della Cerbaie srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione alla società Intesa Sanpaolo spa (già Banca Cr Firenze spa) dei differenziali positivi, accrediti ed in genere utili percepiti e/o percipiendi, anche nel corso dell'odierno procedimento, e di ogni altra utilità tratta dalle operazioni finanziarie in esame, oltre interessi e



rivalutazione monetaria dal di della percezione al saldo disponendone, ove possibile, la compensazione sino a concorrenza con l'eventuale importo liquidato a parte attrice, e/o

2) di risarcimento del danno: limitare il quantum liquidato alla misura che risulterà provata in corso di causa ed eliminando ogni possibile forma di duplicazione delle voci e tenendo conto, quali poste detrattive\compensative, oltre a tutti i corrispettivi e/o importi non percepiti dall'istituto e/o addebitati su conto scoperto: a) di tutte le utilità incassate e/o percipiende dall'attrice, anche nel corso del presente procedimento in riferimento ai titoli per cui è causa, maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data percezione delle stesse; b) tenendo conto del concorso ex art. 1227 c.c. di parte attrice nella causazione dei danni dalla medesima richiesti; c) valutando solo i danni prevedibili ex art. 1225 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo;

3) il tutto con interessi legali, per parte avversa, a decorrere dalla data della domanda;

4) compensando in ogni caso il credito di parte attrice con il credito vantato dall'esponente in dipendenza della violazione, da parte della società Agricola Casanuova della Cerbaie srl dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione ed esecuzione dei contratti in questione, del quale si chiede la condanna della ricorrente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice.

Con opposizione in ogni caso a qualsiasi valutazione equitativa degli importi ex adverso richiesti che, pertanto, dovranno essere provati nel loro preciso ammontare.

In via istruttoria: si eccepisce l'inadempimento dell'onere della prova gravante su parte avversa.

Ci si oppone alla CTU ex adverso richiesta in quanto esplorativa.

Data l'eccepita carenza di interesse di controparte all'azione in ordine ai titoli IRS1 del 23.4.2004 e IRS3 del 9.2.2005 ci si oppone a qualsiasi accertamento istruttorio ex adverso richiesto in ordine ai medesimi.

Si insiste, in ogni caso, per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:

1) D.C.V. che agli inizi dell'anno 2004 richiedeste alla Banca Cr Firenze spa di procurarvi degli strumenti che coprissero la società Agricola Casanuova delle Cerbaie srl dal rischio di oscillazione del mutuo a tasso variabile dalla medesima contratto con Mps Banca Verde in data 21.3.2003 che vi si mostra (cfr. all. 3 e 37),

2) D.C.V. che l'istruttoria si articolò in vari incontri con il funzionario della banca Dott. Nicola Magherini con il quale concordaste di ottenere la copertura tramite prodotti derivati Interest Rate Swap (IRS), da acquistare separatamente al fine di coprire i differenti rischi derivanti dal pre-ammortamento e dall'ammortamento del mutuo;

3) D.C.V. che il Dott. Nicola Magherini vi illustrò i rischi, il funzionamento dei titoli oggi impugnati e delle barriere, la pubblicità data all'operazione nel sistema interbancario ed i relativi costi, indicando specificamente che, in caso di estinzione anticipata del derivato prima della sua scadenza, l'azienda avrebbe dovuto sopportare un esborso economico c.d. Mark o Market, di ammontare variabile in relazione all'andamento dei tassi ed alla scadenza dello swap, ammontare comunque oggetto di comunicazioni periodiche mensili da parte dell'istituto;

4) D.C.V. che, ricevute e comprese tali informazioni, concordaste con il Dott. Magherini l'acquisto di due titoli, che vi si mostrano (cfr. all. 4 e 5), il primo a copertura del periodo di pre ammortamento ed il secondo a copertura di quello di ammortamento del mutuo;



5) D.C.V. che, viste le positive condizioni di mercato conveniste con il Dott. Magherini di estinguere il primo titolo, operazione poi eseguita il 09.02.2005 con un incasso per la società Agricola Casanuova delle Cerbaie di € 10.000,00 (cfr. all. 6);

6) D.C.V. che per sostituire il primo derivato estinto, procedevate all'acquisto, sempre in data 9.2.2005, di un nuovo derivato con scadenza 31.3.2012 come da documento che vi si mostra (cfr. all. 9);

7) D.C.V. che all'inizio del 2008, essendosi concretizzate delle trattative per la vendita delle quote della società Casanuova di proprietà della Silve spa, concordaste con il Dott. Magherini di estinguere il derivato da ultimo acquistato il 9.2.2005, estinzione poi avvenuta il successivo 29.1.2008 come da documento che vi si mostra (cfr. all. 10);

8) D.C.V. che la Banca si accollò la metà dei costi per estinguere detto derivato, pari ad € 28.300,00, come da documento che vi si mostra (cfr. all. 10);

Si indica a teste il signor Luciano Morandini domiciliato in Roma, Via della Camilluccia n. 535.

In via diretta si chiede venga ordinata a parte ricorrente o alla banca Mps Banca Verde spa l'esibizione di tutti gli estratti del c/c sul quale sono addebitate le rate del mutuo contratto con MPS Banca Verde (cfr. all. 3) dalla data del 21.03.2003 ad oggi nonché di tutti gli estratti periodici e/o quietanze delle rate inviati dall'istituto mutuante, dall'inizio del mutuo dalla data del 21.03.2003 ad oggi, inerenti la quantificazione delle singole rate di mutuo e le modalità con le quali le stesse sono state determinate.

In via ipotetica si insiste per l'ammissione di CTU tecnico contabile volta ad accertare:

1) se i prodotti derivati per cui è causa, in virtù delle previsioni disponibili alla data della stipula, abbiano o meno una funzione di copertura per la società attrice

2) in caso di contestazione avversaria il valore delle utilità tutte percepite dall'attrice in virtù dei titoli oggetto di causa

3) se e quali differenziali ex adverso richiesti in restituzione siano stati effettivamente pagati da parte attrice in base al saldo del conto corrente di appoggio al momento del relativo addebito

4) l'importo delle rate pagate da parte attrice in virtù del mutuo MPS Banca Verde dal 21.03.2003 ad oggi.

\* \* \* \*

Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove formulate da controparte.”

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Società Agricola Casanuova delle Cerbaie Srl (d'ora innanzi CDC), correntista di Banca CR Firenze Spa (oggi Intesa San Paolo Spa, d'ora innanzi CRF), premessa l'avvenuta stipula, in data 23/04/04, di un contratto-quadro a tempo indeterminato avente a oggetto operazioni su tassi di interesse, su indici e su titoli e, in attuazione dello stesso, un'operazione di *interest rate swap* del tipo *plain vanilla amortising* per l'importo di euro 1.973.252,00, un'operazione di *interest rate swap* del tipo *spread up con KO "bullet"* per l'importo di euro 1.900.000, e di una terza operazione di *interest rate swap* del tipo *spread up con KO "amortising"* per l'importo di euro 1.903,252, ha chiesto all'intestata Giustizia, in tesi:



- la declaratoria di nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta, stante la mancata sottoscrizione dello stesso da parte della Banca;
- la conseguente declaratoria di nullità delle tre operazioni di investimento attuative del predetto contratto;
- la condanna di CRF al pagamento, in suo favore, della somma di euro 360.572,26, pari allo scoperto di conto corrente durante la vigenza del contratto-quadro;

in ipotesi:

- l'accertamento dell'inadempimento di CRF agli obblighi di cui all'art. 21 TUF e agli artt. 28 e 29 del Regolamento Intermediari Consob, nella specie ritenuti operanti a fronte della non qualificabilità dell'attrice in termini di operatrice qualificata;
- la conseguente risoluzione del contratto-quadro;
- la condanna di CRF al risarcimento del danno, quantificato in euro 360.572,26.

Costituitasi in giudizio, CRF ha eccepito, tra l'altro, in via pregiudiziale, il difetto di competenza/giurisdizione del Tribunale statale in favore della competenza del Collegio arbitrale, richiamando all'uopo il disposto di cui all'art. 10 del contratto-quadro *inter partes*. Sulla scorta di tale eccezione, il giudice ultimo assegnatario del fascicolo, con l'ordinanza riservata *ex art.* 183, comma 7 c.p.c., letto l'art. 187, comma 3 c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 17/10/19, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni.

\*\*\*

*Re melius perpensa*, ritiene questo giudice che l'*exceptio rei compromissae*, pur ritualmente sollevata, non sia in concreto idonea a definire il giudizio, in quanto infondata, dovendosi dare corso alla prosecuzione dell'istruttoria con separata ordinanza ai sensi del comb. disp. art. 274, comma 2, n. 4 e comma 3, per i motivi di seguito esposti.

### **1. Sulla validità formale della clausola compromissoria**

È ben vero, infatti, contrariamente a quanto assunto da parte attrice, che la clausola compromissoria di cui all'art. 10 del contratto-quadro, a tenore della quale (Par. 10.1) *“le parti convengono di deferire qualsiasi controversia tra esse insorta in merito alla validità, interpretazione o esecuzione del presente Contratto e/o di ciascuna Operazione ad un Collegio composto da 3 (tre) arbitri, il quale la risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto e procedendo ai sensi dell'art. 816 e segg. del Codice di Procedura Civile”*, deve ritenersi formalmente valida, al pari del contratto che la contiene, rispettoso del requisito formale imposto dalla legge, nonostante la sua sottoscrizione da parte del solo investitore e non anche dell'istituto bancario.

Come recentemente osservato dal S.C. (Cass. ord. n. 10447/17) in tema di contratti c.d. “monofirma”, infatti, al fine della valida conclusione dei contratti bancari, la sottoscrizione del contraente c.d. “forte” non è necessaria “*ad substantiam*”, laddove



risultino la predisposizione del testo contrattuale da parte della stessa Banca e la firma del cliente contraente c.d. "debole", trattandosi di formalità "di protezione", tesa a proteggere lo specifico interesse del contraente "debole" a comprendere ed essere puntualmente e compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale, come tale da ritenersi realizzata con la puntuale sottoscrizione del testo da parte del correntista; e dovendosi, altresì, scongiurare l'altrimenti esistente rischio di abuso dello strumento della nullità di protezione da parte del contraente "debole". Tali considerazioni, in ultimo, sono state fatte proprie dalle SSUU (sent. n. 898/18) le quali, proprio in relazione ad una fattispecie di contratto-quadro avente ad oggetto servizi di investimento, hanno formulato un principio valido al cospetto di un *"precepto normativo che in modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto ... e la consegna della scrittura al cliente, a cui solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta"*: una volta evidenziato come il requisito della forma scritta *ad substantiam* ex art. 1325 c.c. , n. 4 debba essere inteso nella specie in senso non strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ispirata ad una *ratio* protezionistica nei confronti del contraente debole e volta a colmarne il *gap* conoscitivo rispetto al contraente predisponente, in particolare, il S.C. ha infatti ritenuto *"difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro"*... *"Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 c.c. , n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati"*, concludendo, dunque, in termini più generali ed in un'ottica tesa a scongiurare eventuali letture abusive della finalità protettiva suenunciata, *"che nella ricerca dell'interpretazione preferibile, siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche"*.

Orbene, i suesposti principi ermeneutici risultano confacenti all'ipotesi di specie, in cui è pacifica la provenienza del documento contrattuale (contenente la clausola) dalla stessa parte attrice che l'ha sottoscritta e prodotta in giudizio: circostanza, questa, comprovante il possesso del documento e dunque l'avvenuta ricezione, in qualità di cliente, della consegna di una copia da parte dell'istituto all'atto della sottoscrizione,



nonché indicativa di una condotta di entrambe le parti incompatibile con una volontà contraria all'accettazione del contratto e della singola clausola in esso contenuta.

Del resto, pur in mancanza di eccezione di parte sul punto, occorre rilevare come la singola clausola compromissoria, inserita nel contratto predisposto unilateralmente dall'istituto convenuto, sia stata oggetto di specifica e separata sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., da ritenersi validamente effettuata, in quanto non riferita a un richiamo indistinto di clausole in blocco, ma a un richiamo puntuale di un elenco - non esaurente l'intero contenuto del contratto - di clausole vessatorie nominate e rubricate, con indicazione sintetica del relativo contenuto. Come anche recentemente osservato dal S.C., invero, (Cass. n. 12708/14), *“in tema di condizioni generali del contratto, al fine di integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall'art. 1341 cod. civ., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto, essendo sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, mentre è irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate (Cass. 06 settembre 2005, n. 17797; cfr. anche Cass. 03 settembre 2007, n. 18525)”*, dovendosi ritenere *“non ...pertinente il richiamo ...alla giurisprudenza di questa Corte che nega i requisiti di specificità della sottoscrizione in nell'ipotesi di richiamo "in blocco" a tutte le condizioni generali e di sottoscrizione "indiscriminata" di elenchi meramente numerici, come tali idonei a generare confusione. In particolare la deduzione, secondo cui nell'elenco in oggetto siano riportate anche clausole non vessatorie si rivela carente di autosufficienza per il difetto di specifica indicazione ... e, comunque, inidonea a profilare un elemento di equivocità del richiamo, espressamente effettuato ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 cod. civ.”* (cfr., sul punto, più recentemente, anche Cass. ord. n. 8870/19: *“il rispetto del requisito di specificità dell'approvazione, prescritto dal cit. art. 1341, comma 2, esclude la sufficienza di un riferimento cumulativo numerico ad una pluralità di clausole o della sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni contrattuali, alcune delle quali soltanto risultino vessatorie (cfr. Cass., Sez. VI, 12/10/2016, n. 20606; 11/06/2012, n. 9492; Cass., Sez. II, 29/02/2008, n. 5733), ma non comporta l'inefficacia delle clausole richiamate, ove, come nella specie, l'indicazione numerica di ciascuna di esse sia accompagnata da una menzione sia pure sommaria del relativo contenuto (cfr. Cass., Sez. VI, 9/07/2018, n. 17939; Cass., Sez. III, 11/11/2015, n. 22984”*). Ed in effetti, alla pagina 15 del contratto, senza soluzione di continuità con il corpo della pattuizione, è un apposito paragrafo, in cui sono richiamate le clausole vessatorie, individuate con il numero e la relativa rubrica e, al di là dell'elevato numero delle clausole richiamate (comunque non integrante la totalità di quelle contrattuali), le circostanze della chiara evidenziazione del paragrafo contenente le clausole vessatorie con la relativa collocazione subito di seguito al contratto, dell'apposizione della sottoscrizione in calce alla pagina in cui è posto lo stesso paragrafo, dell'indicazione specifica non soltanto del numero d'ordine, ma anche dell'oggetto delle clausole di cui trattasi, della conseguente specificazione, sia pure sintetica, del relativo contenuto convergono, tutte, a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sulle clausole elencate,



correlativamente rendendo soddisfatte le esigenze di specificità e separatezza di cui all'art. 1341 c.c., comma 2.

E ancora, più di recente, sulla validità della clausola compromissoria inserita in un contratto-quadro monofirma per le ragioni già enunciate dalle SSUU con la pronuncia succitata n. 898/18, si è pronunciato specificamente il S.C. con l'ordinanza n.8870/19, in cui, una volta constatata la non necessità, ai fini dell'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., della sottoscrizione della parte predisponente, sufficiente essendo quella dell'altro contraente *“trattandosi anche in tal caso di un onere formale imposto a tutela di quest'ultimo, con lo scopo di richiamare la sua attenzione sul significato delle clausole a lui sfavorevoli incluse nel contratto”*, la Corte nomofilattica ha condivisibilmente escluso la nullità della *“clausola compromissoria per contrasto con l'art. 808 c.p.c., la cui prescrizione della forma scritta ad substantiam, ai fini della pattuizione della deroga alla competenza del Giudice ordinario, può ritenersi soddisfatta, nella specie, dalla sottoscrizione apposta dalla società ricorrente in calce al testo contrattuale, avuto riguardo al comportamento attuativo tenuto dalla Banca, dal quale può desumersi anche l'accettazione della competenza arbitrale”*.

## **2. Sulla natura alternativa o esclusiva della competenza arbitrale**

Peraltro, sebbene la controversia *de qua* rientri, *ratione obiecti*, nel novero di quelle relative alla *“validità, interpretazione o esecuzione del presente Contratto e/o di ciascuna Operazione”* devolute pattiziamente al Collegio arbitrale di cui all'art. 10.1 del contratto-quadro, è d'altro canto da osservarsi come il par. 10.2 della medesima convenzione preveda che *“La clausola di cui al punto precedente non esclude il diritto di ciascuna parte di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per l'emanazione di quei provvedimenti, in particolare monitori e cautelari, che il Collegio Arbitrale non sia legittimato od obbligato ad emettere. I relativi giudizi di merito e di convalida saranno in ogni caso deferiti all'Autorità Giudiziaria in espressa deroga all'art. 10.1. In questo come in ogni altro caso in cui il Collegio Arbitrale risulti privo di giurisdizione o di competenza, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze”*, con ciò facendo salva, in effetti, la competenza concorrente e alternativa dell'Autorità statale in relazione alle medesime controversie devolute al Collegio arbitrale.

La predetta clausola, invero, non può essere intesa nel senso cui allude la Banca, per cui la competenza di AG rimarrebbe fatta salva solamente per quei giudizi preclusi alla cognizione arbitrale e necessariamente da devolversi alla cognizione dell'AG, quali ricorsi monitori e cautelari e relativi procedimenti di opposizione e convalida, ferma invece restando la clausola di devoluzione in via esclusiva per le cause compromettibili agli arbitri: ciò in quanto, a ben vedere, il solo fatto che le parti si siano riservate la facoltà di esperire procedimenti preclusi alla competenza arbitrale implica la loro mancata rinuncia totale alla competenza dell'autorità statale, e impone quindi di ritenere la competenza arbitrale come delineata dalla clausola compromissoria non esclusiva ma alternativa a quella statale, la cui esperibilità non è comunque preclusa alle parti. In



conformità a tale linea interpretativa si è espresso, del resto, di recente anche il S.C. (cfr. Cass. n. 22490/18), decidendo un caso analogo, irrilevante essendo l'attinenza della vertenza decisa a una clausola compromissoria stipulata in data successiva all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 40/06, introduttivo del disposto di cui all'art. 808-*quater* c.p.c.: *a fortiori*, anzi, le argomentazioni del S.C. devono ritenersi valide con riferimento a clausole compromissorie stipulate antecedentemente all'introduzione della regola interpretativa di cui all'art. 808-*quater* c.p.c., dal S.C., concernente i soli dubbi sull'estensione quantitativa della competenza arbitrale (ossia sull'estensione a determinate tipologie di *causae petendi*), ma presupponente come già risolta a monte la questione in ordine alla natura esclusiva o alternativa della competenza arbitrale rispetto a quella statale.

### 3. Sulla prosecuzione della causa

Attesa, pertanto, la reiezione dell'eccezione pregiudiziale, e stante, altresì, la mancanza, allo stato, di una decisione sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, contestualmente all'emissione della presente sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma 2 n. 4 c.p.c., la causa dovrà regredire alla fase della decisione di cui all'art. 183, comma 7 c.p.c., necessariamente prodromica allo svolgimento dell'istruttoria.

In considerazione del carattere non definitivo della sentenza *de qua*, nulla si dispone sulle spese di lite, riservata ogni decisione all'esito della vertenza di merito.

### PQM

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o disattesa, letto l'art. 279, n. 4 c.p.c.:

- rigetta l'*exceptio rei compromissae*;
- dispone la rimessione sul ruolo della causa per la decisione sulle richieste istruttorie delle parti, nei termini e nelle modalità di cui in separata ordinanza;
- riserva la decisione in punto di spese di lite alla sentenza definitiva.

Firenze, 06/05/2020

Il giudice  
dott.ssa Linda Pattonelli

